

STATUTO

SOCIETA' CONSORTILE A R.L. "DISTRETTO DEL CIBO CONTEA DEL VINO CIRO"

Art. 1 Costituzione e sedi.

E' costituita , ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, la Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata: "Distretto del cibo Contea del Vino Cirò- SCARL". La Società ha la propria sede legale ed operativa in Cirò (KR) in Corso Luigi Lilio, nei locali siti all'interno del Palazzo di Città del Comune di Cirò.

Potranno essere istituite con delibera dell'Assemblea dei Soci altre sedi operative e di rappresentanze.

Art.2 Scopo e finalità

La Società ha lo scopo di gestione di un Distretto del cibo ai sensi della Legge 205 del 27.12.2017, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 22.07.2019 e della Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n.282/2020.

Il Distretto del cibo Contea del Vino Cirò persegue le seguenti finalità:

- creare uno strumento avanzato di gestione del sistema produttivo di qualità dell'area;
- promuovere lo sviluppo territoriale e la coesione e inclusione sociale;
- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantire la sicurezza alimentare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
- favorire la collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni del territorio;
- promuovere la cooperazione tra le aziende per la costruzione di progetti congiunti di promozione dell'enogastronomia locale e di filiera;
- promuovere il consumo e l'utilizzo consapevole dei prodotti del territorio mediante campagne di comunicazione locali.

La società consortile non ha scopo di lucro.

Art.3 Attività

Il Distretto svolgerà con modalità coordinata le seguenti attività:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
- promuovere l'immagine e le attività del distretto con l'utilizzo di una piattaforma comune di informazione e comunicazione sul web;
- favorire la vendita diretta e l'accoglienza di qualità in azienda anche con apposito disciplinare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al distretto;
- individuare possibili misure di finanziamento su fondi strutturali che possano utilmente contribuire allo sviluppo del distretto;
- motivare i partecipanti alla partecipazione al distretto e stimolarli alla partecipazione illustrando i vantaggi specifici dell'adesione ad una rete che utilizza un marchio comune per

la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale.
Altre attività connesse e complementari alle precedenti.

Art. 4 Soci

Possono aderire alla Società di Distretto:

- Enti Pubblici;
- Consorzi, associazioni e enti privati regolarmente costituiti;
- Imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A.;
- Imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- I Gruppi di Azione Locale, Agenzie di sviluppo del territorio di riferimento, gli attori del sistema della conoscenza, consulenza e formazione professionale;
- Imprese/associazioni dell'indotto turistico e artigianale correlate alle finalità ed al Piano di attività.

Tutti i partner devono avere sede operativa nel territorio del distretto.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dalla Società;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto, con valore proporzionato al numero di quote societarie possedute.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi della Società;
- pagare la quota associativa e il contributo annuale, ove deliberato, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto e la loro attività deve rientrare nell'ambito delle finalità sociali.

Chiunque voglia aderire alla Società deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione a maggioranza;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.

E' rimesso ad apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, la disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero rinnovo.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere delle seguenti motivazioni:

- dimissioni;
- assunzioni di comportamenti in contrasto con gli scopi e le norme della società, secondo quanto potrà essere precisato in apposito regolamento predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea in osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società, dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e posta elettronica con ricevuta di avvenuta consegna alla società con preavviso di almeno 60 giorni. Il socio che esercita il diritto di recesso dovrà comunque corrispondere i contributi relativi all'anno in corso alla data di invio della richiesta di recesso e quelli relativi all'anno successivo qualora sia stato già approvato il bilancio di previsione. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che recedono avverrà secondo le disposizioni di legge. Gli amministratori, ricevuta la comunicazione di recesso, devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 giorni per manifestare la loro disponibilità, mediante raccomandata a/r ovvero pec, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c. o eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 5 Caratteristiche relative ai requisiti soggettivi delle aziende/associazioni partecipanti al Distretto.

Possono aderire al Distretto, Enti Pubblici, Consorzi, associazioni e enti privati regolarmente costituiti, Imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A.; imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, che soddisfano i seguenti requisiti/impegni:

- Produzione e commercializzazione di almeno uno dei prodotti inseriti nel paniere del Distretto.
- Imprese con programmi aziendali coerenti con gli obiettivi e le attività del Distretto che prevedono lo sviluppo e/o il consolidamento della vendita diretta e dell'accoglienza in azienda, interventi di salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari e con interesse alla promozione congiunta dei prodotti del paniere.
- Imprese impegnate nell'utilizzo e promozione di pratiche agricole orientate alla sostenibilità, alla salvaguardia della biodiversità.
- Imprese del settore turistico e di quello artigianale.
- Imprese che si impegnino a sottoscrivere un codice etico sulla responsabilità sociale.

Le domande di adesione saranno valutate in sede di costituzione dal soggetto proponente e successivamente dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 6 Organi della Società.

Gli organi della Società sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Di Amministrazione;
- Presidente E Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Revisore dei Conti

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili attraverso riproposizione all'Assemblea. Esse sono ricoperte da persone fisiche, individuate fra i soci ovvero scelte all'esterno della società, comunque provviste di adeguate referenze in relazione all'incarico in attribuzione.

Dette cariche sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. Ai componenti degli organi societari, in ragione del loro ufficio, spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura stabilita dall'Assemblea. Sempre a quest'ultima spetta la definizione di eventuali compensi periodici ed una tantum, per i soggetti che svolgono incarichi negli organi societari.

Art. 7 Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società cui hanno diritto di partecipare e votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro membro. Ciascun membro non può avere più di una delega di voto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta:

- Tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ne facciano richiesta scritta e motivata,
- il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri;

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente della Società con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci: la convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso scritto, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione a mezzo posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione che, se non diversamente specificato, sarà la sede legale.

Le decisioni dei soci, adottate mediante deliberazione assembleare, sono assunte in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione è validamente costituita quale che sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza e i voti favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorrono la presenza e i voti favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Le modalità di votazione sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

Art. 8 Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- eleggere i Consiglio di Amministrazione
- procedere all'esame ed alla approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di spesa della Società;
- deliberare le linee di indirizzo della Società;
- ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Società;
- discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria,

Art. 9 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società, dura in carica tre anni ed è composto da un massimo di nove membri eletti fra i componenti l'Assemblea.

L'Assemblea elegge i componenti del consiglio di Amministrazione mediante votazione, con la maggioranza dei consiglieri eletti fra i candidati dei soci Privati.

Il Consiglio Di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente della Società fra i componenti eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Di Amministrazione decide in merito alla struttura organizzativa composta almeno da: un Direttore Tecnico/Amministrativo e un Segretario, oltre eventuali esperti di settore esterni alla Società.

Il Consiglio Di Amministrazione definirà compiti, mansioni e retribuzioni del personale e dei consulenti, in apposito "REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO E DI SELEZIONE DEL PERSONALE".

Il Consiglio Di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei sui componenti.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso scritto, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione a mezzo posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione che, se non diversamente comunicato, sarà la sede operativa. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto fino a un giorno.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno un terzo più uno dei membri eletti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe o presenze di estranei durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 10 Attribuzioni del Consiglio Di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, svolge tutti compiti inerenti a tale funzione.

Spetta inoltre al Consiglio :

- deliberare il programma e le attività della Società nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- definire le strategie e le iniziative , in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità della Società;
- promuovere le relazioni, le iniziative e il confronto con le Istituzioni pubbliche gli Enti e le Associazioni di varia natura;
- predisporre il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa della Società;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea;
- determinare la quota annuale di adesione alla Società;
- elaborare le proposte di regolamento interno che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- deliberare la partecipazione di enti o società;
- definire la sede operativa della Società ed eventuali sportelli sul territorio;
- nominare la struttura organizzativa, compreso il Direttore Tecnico/Amministrativo e il Segretario;
- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Revisore dei Conti;

Art. 11 Il Presidente.

Il Presidente della Società è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Il Presidente resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Società, presiede l'Assemblea e il Consiglio .

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi del Presente Statuto.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 Direttore tecnico/amministrativo

Il Direttore Tecnico/Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Direttore Tecnico/Amministrativo ha il compito di gestire amministrativamente e tecnicamente la società e risponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Tecnico/Amministrativo deve avere, per le sue funzioni, caratteristiche professionali tali da garantire l'esercizio delle attività della società di distretto.

Art. 13 Segretario

Il Segretario racchiude in sé un insieme di compiti e funzioni che sinteticamente possono afferire a compiti di segreteria tecnica, assistenza, archiviazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni, raccordo fra le diverse attività e loro monitoraggio continuo.

Art. 14 Tecnici Esperti di settore

(Il Consiglio di Amministrazione per particolari esigenze operative e di funzionamento delle attività, potrà individuare professionisti esterni con specifiche competenze, determinandone compiti, mansioni e compensi.

Il coinvolgimento di Tecnici esperti di settore dovrà servire a portare avanti attività che non riescano a gestire gli organi e il Direttore Tecnico/Amministrativo della Società e, in ogni caso, per periodi limitati.

I Tecnici Esperti di settore percepiscono un compenso annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, commisurato al tempo ed alla tipologia dell'incarico che sono chiamati a svolgere.

Art. 15 Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti, eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea dei Soci e a quelle del Consiglio Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull'amministrazione della Società in analogia a quanto previsto dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Il Revisore dei Conti deve essere un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali, in applicazione del D. Lgs. n. 39/2010. In particolare il Revisore ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Art. 16 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge, ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.
2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute e, solo in caso di rinuncia al diritto di prelazione, potranno essere offerte a terzi. L'obbligo di offrire le nuove quote in opzione non sussiste in caso di aumento di capitale deliberato per l'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi. E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

Art. 17 Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- Dal capitale sociale, proveniente dal versamento delle quote sociali
- Da contributi di enti pubblici o privati e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti;
- Da finanziamenti e contributi comunitari, nazionali, regionali;
- dai beni mobili o immobili che per acquisto, lascito, donazione o a qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà della Società.

La Società non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzo di gestione, nonché fondi riserve o capitali, durante la vita della società a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzo di gestione saranno destinati al patrimonio della Società o allo svolgimento dell'attività statutaria.

Art. 18 Risorse economiche

La Società trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi versati in sede di costituzione;
- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità della Società.

Ciascun socio potrà essere tenuto a corrispondere alla società, in conformità alle previsioni dell'art. 2615 ter del codice civile, un contributo annuo proporzionale alla quota di capitale posseduta. Le spese di funzionamento ed i costi di gestione della società, ivi inclusi eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno coperte dai soci proporzionalmente alle quote possedute da ciascuno, a tal fine la società richiederà ai soci il versamento di contributi ordinari, predisposti sulla scorta di un preventivo, e di contributi straordinari. L'importo dei contributi di cui sopra e le relative modalità e termini di versamento, saranno determinati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.

Art. 19 Partecipazioni e proporzione pubblico privato.

Il capitale sociale della suddetta S.c.a.r.l. è pari a 10.000,00 di cui il 49% detenuto dal settore pubblico ed il 51% dal settore privato;

Ciascun socio privato può detenere una partecipazione minima di euro corrispondente ad una quota (da definirsi in base al numero di partecipazioni private);

Le quote saranno suddivise secondo il criterio del rispetto della maggioranza di soci privati (minimo 51% delle quote).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 20 Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale della Società ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio redige il bilancio consuntivo d'esercizio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

Il Consiglio redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 ottobre di ogni anno. E' altresì nella facoltà del Consiglio redigere bilanci pluriennali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 21 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 01 gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo e il consuntivo di spesa sono predisposti dal Consiglio.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 22 Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe, operanti nel territorio.

Art. 23 Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, e delle altre leggi in materia.